CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Maurizio Lorenzi
Serviziotecnico.aovr@pecveneto.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
03/11/2021 U-nd/7810/2021

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona
ordine.verona@ingpec.eu

Oggetto: Pratica CNI n° 3339852 – "Servizio di verifica del progetto esecutivo di adeguamento sismico del monoblocco dell'ospedale borgo roma".

Spett.le Responsabile,

in riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito alla Sua cortese (Prot. n°62593) del 26/10/2021 acquisita al Prot. CNI n°E-nd/7689/2021 del 27/10/2021, si rappresenta che le osservazioni riportate nella nota summenzionata non appaiono, invero, idonee a superare le già evidenziate perplessità circa l'operato dell'amministrazione comunale. A tal proposito si fa notare che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

Inoltre, il Suo generico riferimento all'applicazione del D.M./2016 non è sufficiente a ritenere applicate anche le disposizioni di cui agli artt. 2,3 e 4 del D.M. citato, ai sensi del quale il quadro economico sarebbe dovuto essere suddiviso nelle categorie costituenti l'opera. In effetti, il tenore letterale delle disposizioni, che si riportano di seguito, non lasciare residuare dubbi interpretativi al riguardo:

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso. 1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri. 1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata 3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto. 4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V 0,4. 5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso. 1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P) ai sensi del quale il quadro economico sarebbe dovuto essere suddiviso nelle categorie costituenti l'opera, comprendendo, inoltre, anche le ID opere di tipo strutturale e delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva di cui alla tabella Z2 allegata al D.M. 17/06/2016 per le categorie QbIII.02 – Particolari costruttivi e decorativi e QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera.

Pertanto appare opportuno ribadire che l'erronea applicazione nonché l'omissione di un'una ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Si ribadisce, per giunta, anche la richiesta di chiarimenti in merito all'avvenuta approvazione del progetto definitivo e alle modalità con cui è stato reso disponibile.

Pertanto si invita Codesta Amministrazione a provvedere alla revoca in autotutela e/o alla rettifica della procedura in oggetto.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.